DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME E IN FAVORE DEI SUPERSTITI DEL DISASTRO FERROVIARIO DI VIAREGGIO

Art. 2

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 27 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
Estremi	Legge 7 luglio 2010, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-favore-dei-familiari-delle-vittime-e-in-favore-dei/art-2-copertura-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it